

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1127)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 luglio 1960  
(V. Stampato n. 2189)*

**d'iniziativa del deputato COLASANTO**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 14 LUGLIO 1960

**Modificazioni alla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, per quanto concerne la composizione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, quale risulta dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848, è sostituito dai seguenti:

« I consiglieri indicati dalla lettera g) sono designati da tutto il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, mediante elezione con il sistema proporzionale. Di ogni lista non possono essere eletti più di due candidati; il terzo posto è attribuito a quella, tra le liste minoritarie, che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Le norme per l'elezione saranno stabilite dal Ministro per i trasporti sentite le Orga-

nizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale, non di categoria ».

#### Art. 2.

Le elezioni di cui al precedente articolo verranno indette dal Ministro per i trasporti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; i rappresentanti del personale in carica fino al 30 giugno 1960, per effetto della legge 18 dicembre 1959, n. 1112, continueranno nel mandato, anche se collocati a riposo, fino alla elezione dei nuovi consiglieri secondo le norme di cui al precedente articolo.

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.